



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione Insegnanti
Ufficio Dottorato, Post Laurea, Esami di Stato
Palazzo Veterani, Via Veterani, 36 - 61029 Urbino PU
Tel.+39 tel.0722 304639
e-mail: dottorato@uniurb.it

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

(emanato con Decreto Rettorale n. 461 del 30 ottobre 2020)
testo in vigore dal 2 novembre 2020

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Articolo 1 – Ambito di applicazione e definizioni
Articolo 2 – Obiettivo dei corsi di dottorato

TITOLO II ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E DISCIPLINA DEI CORSI

Articolo 3 – Proposte di istituzione
Articolo 4 – Dottorati attivati in convenzione con Atenei ed Enti di ricerca italiani
Articolo 5 – Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e Apprendistato in Alta Formazione
Articolo 6 – Consorzi tra Atenei ed Enti di ricerca
Articolo 7 – Dottorato in convenzione con istituzioni estere
Articolo 8 – Accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca
Articolo 9 – Organi
Articolo 10 – Collegio dei docenti
Articolo 11 – Coordinatore

TITOLO III ACCESSO E AMMISSIONE AI CORSI

Articolo 12 – Requisiti di ammissione
Articolo 13 – Procedura di selezione
Articolo 14 – Commissione giudicatrice per l'ammissione ai corsi

TITOLO IV SVOLGIMENTO DEL CORSO

Articolo 15 – Organizzazione delle attività

TITOLO V DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Articolo 16 – Contributi e borse di studio
Articolo 17 – Diritti e doveri dei dottorandi
Articolo 18 – Incompatibilità
Articolo 19 – Sospensione, interruzione, decadenza e rinuncia
Articolo 20 – Proprietà dei risultati

TITOLO VI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Articolo 21 – Redazione della tesi
Articolo 22 – Esame finale
Articolo 23 – Commissione giudicatrice per la prova finale

TITOLO VII



CO-TUTELA DELLA TESI

Articolo 24 – Convenzioni di co-tutela

TITOLO VIII

NORME FINALI

Articolo 25 – Norme di rinvio

Articolo 26 – Pubblicità

Articolo 27 – Entrata in vigore

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Articolo 1 – Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca (d'ora in avanti corso) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (d'ora in avanti Università) nel rispetto dei criteri e dei requisiti indicati dalla normativa vigente.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a. "Corso di dottorato di ricerca": costituisce il terzo livello della formazione universitaria e si prefigge l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni;
 - b. "Dottorando": qualifica attribuita a colui che ottiene l'iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e che mantiene per tutta la durata del corso;
 - c. "Dottore di ricerca/Ph.D": titolo accademico conseguito previo superamento dell'esame finale di un corso di dottorato di ricerca;
 - d. "Ciclo di dottorato": corso/i di dottorato di ricerca con durata triennale attivato/i in uno specifico anno accademico;
 - e. "Curriculum": indirizzo di ricerca in cui può essere articolato un corso di dottorato.

Articolo 2 – Obiettivo dei corsi di dottorato

1. I corsi sono finalizzati ad offrire al dottore di ricerca le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione preparandolo a ricoprire ruoli di alta responsabilità in strutture pubbliche e private e all'esercizio delle libere professioni con la finalità di contribuire alla realizzazione dello spazio Europeo dell'alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
2. Il percorso di formazione e di ricerca è programmato e realizzato nell'Università o in strutture con essa convenzionate sotto la responsabilità scientifica dell'Università e prevede: forme di didattica avanzata integrata con la ricerca, nonché altre attività previste dai percorsi, periodi di formazione presso università estere, internazionalizzazione dell'attività didattica e di ricerca e apertura verso gli studenti stranieri, collaborazioni con soggetti pubblici e privati, attività di stages, meccanismi di verifica e di autovalutazione delle attività formative.

TITOLO II – ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E DISCIPLINA DEI CORSI

Articolo 3 – Proposte di Istituzione

1. L'istituzione di un corso di dottorato è proposta agli Organi Accademici dell'Università dal Consiglio di un Dipartimento. Nel caso in cui all'organizzazione di un corso concorrano più Dipartimenti, previa delibera degli altri Dipartimenti coinvolti, la proposta di attivazione spetta al dipartimento cui afferisce la maggior parte dei docenti proponenti. Tale dipartimento viene individuato come sede amministrativa.
2. Sono parte integrante della proposta di istituzione:
 - a) la composizione iniziale del collegio;



- b) la indicazione di un docente che funga da coordinatore;
 - c) l'indicazione delle tematiche proposte da riferirsi ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti;
 - d) le titolature e gli eventuali curricula dei corsi di dottorato.
3. Sulla base delle proposte pervenute, gli Organi Accademici, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, deliberano l'istituzione dei corsi, la ripartizione delle risorse da destinare ai corsi stessi nonché il numero complessivo di posti disponibili per ogni corso di dottorato, anche ai fini dell'accREDITAMENTO al Ministero.

Articolo 4 – Dottorati attivati in convenzione con Atenei ed Enti di ricerca italiani

1. L'Università, previa approvazione da parte degli Organi Accademici e a seguito della stipula di convenzioni, può attivare corsi di dottorato in collaborazione con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a. atenei italiani;
 - b. enti di ricerca pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, nonché dotati di adeguate risorse in termini di personale, di strutture e di attrezzature.
2. Le convenzioni con i soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, devono essere stipulate in tempo utile per garantire l'accREDITAMENTO e l'emanazione del bando di selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato. Tali convenzioni devono assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio (tre cicli) e devono prevedere:
 - a. l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca nonché le modalità di svolgimento di tali attività da parte dei dottorandi presso le strutture messe a disposizione dalle parti;
 - b. disponibilità di strutture operative e scientifiche adeguate;
 - c. il finanziamento di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato da parte di ciascun soggetto convenzionato, incluso il costo per l'eventuale soggiorno all'estero e il budget per l'attività di ricerca;
 - d. l'equa ripartizione tra i partner degli oneri finanziari;
 - e. gli apporti scientifici e didattici delle parti;
 - f. la mobilità di docenti e dottorandi;
 - g. la possibilità di rilasciare il titolo accademico doppio/multiplo/congiunto.
3. In caso di convenzione con i soggetti di cui alla lettera b), la sede amministrativa del corso è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
4. Il numero di soggetti convenzionati non può essere superiore a quattro.

Articolo 5 – Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e Apprendistato in Alta Formazione

1. L'Università può attivare corsi in convenzione con imprese italiane o straniere che svolgano attività di ricerca e di sviluppo, fermo restando che la sede amministrativa del corso è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
2. L'Università può altresì attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione. In tale caso, la convenzione dovrà specificare la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente.
3. L'Università può, inoltre, attivare corsi di dottorato in Alto Apprendistato con istituzioni esterne e imprese, come previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011.
4. I contratti di Alto Apprendistato, i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
5. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi precedenti del presente articolo devono prevedere che:



- a. la formazione dei dottorandi rimanga sotto la responsabilità dell'Università;
- b. il programma di ricerca possa essere concordato tra l'Università e i soggetti convenzionati, il cui svolgimento è effettuato sotto la supervisione di due supervisori, uno universitario e l'altro afferente al soggetto convenzionato;
- c. eventuali ipotesi di brevetti e proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale dell'attività di ricerca collegata al corso, ivi compresi eventuali vincoli di riservatezza nella divulgazione dei risultati, siano oggetto di ulteriori accordi specifici;
- d. per le sole convenzioni di cui al comma 1, il soggetto convenzionato garantisca la copertura finanziaria integrale di almeno tre borse di studio annuali o altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente;
- e. il soggetto convenzionato renda disponibili strutture adeguate all'effettivo svolgimento dell'attività di ricerca facilitando, nei modi più opportuni, l'esito professionale dei dottori di ricerca formati nell'ambito della convenzione.

Articolo 6 – Consorzi tra Atenei ed Enti di ricerca

1. Possono richiedere l'accreditamento dei corsi:
 - a. consorzi tra Università di cui almeno una italiana con possibilità di rilascio del titolo doppio /multiplo/congiunto;
 - b. consorzi tra Università di cui almeno una italiana ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi la sede amministrativa del consorzio è l'Università italiana, alla quale spetta il rilascio del titolo accademico.
2. Con l'istituzione di consorzi, le Università e gli Enti consorziati, costituiscono un nuovo soggetto giuridico per la disciplina e lo svolgimento di un corso di dottorato.
3. Per i corsi attivati nell'ambito di consorzi, ciascuna istituzione consorziata deve assicurare il finanziamento di almeno tre borse di studio o altra forma di sostegno finanziario di importo almeno equivalente. Il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere consorziabili è pari a quattro.
4. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

Articolo 7 – Dottorato in convenzione con istituzioni estere

1. L'Università promuove lo sviluppo di partenariati internazionali nell'ambito del dottorato di ricerca e, previa approvazione degli Organi Accademici e a seguito della stipula di convenzioni, può attivare corsi, o percorsi all'interno dei corsi di dottorato, in collaborazione con Atenei e/o Enti di Paesi esteri che prevedano il rilascio del titolo doppio/multiplo/congiunto.
2. Le suddette convenzioni, che possono valere e avere applicazione con riferimento a uno o più cicli di dottorato, disciplinano in particolare:
 - a. la durata del corso, comunque non inferiore a tre anni;
 - b. la sede di iscrizione dei dottorandi;
 - c. i contributi di iscrizione a carico dei dottorandi e/o eventuali esenzioni;
 - d. le procedure di selezione, che potranno essere espletate da commissioni internazionali e/o da organismi dell'Unione Europea nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'iscrizione al dottorato di ricerca da parte dei vincitori;
 - e. la composizione delle commissioni giudicatrici di selezione e dell'esame finale;
 - f. una stretta collaborazione didattica e di ricerca tra le sedi;
 - g. la partecipazione dei docenti universitari e/o posizioni equivalenti di ciascun partner;
 - h. l'articolazione delle attività formative e di ricerca tra le sedi partner e il quadro della mobilità dei dottorandi e dei docenti interessati;
 - i. la tipologia di titolo rilasciato (congiunto o titoli nazionali rilasciati da ciascuna sede con mutuo riconoscimento) e la esatta denominazione, unica o diversificata per sede, nelle rispettive lingue, ove previsto;
 - j. le procedure per la redazione e la discussione delle tesi;



- k. la eventuale necessità di sottoscrizione di specifiche convenzioni individuali per ciascuno dei dottorandi interessati al conseguimento del titolo nelle diverse istituzioni contraenti e le modalità inerenti al rilascio del titolo, inclusa la veste grafica.
3. Gli accordi con università straniere, finalizzati alla promozione della mobilità dei dottorandi per motivi di ricerca, sono stipulati dai Dipartimenti, su proposta del Collegio Docenti.

Articolo 8 - Accredimento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca

1. I corsi sono attivati previo accredimento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo.
2. Il sistema dell'accrimento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accrimento.
3. Sono requisiti necessari per l'accrimento dei corsi e delle sedi di dottorato:
 - a. la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi tra università ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Nel caso di dottorati attivati da istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate, il collegio deve in ogni caso essere formato in maggioranza da professori universitari a seguito di specifica convenzione stipulata tra l'istituzione e l'università di appartenenza del professore. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale;
 - b. il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accredimento;
 - c. per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi, ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio;
 - d. la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi del comma precedente e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
 - e. la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
 - f. la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
4. Nell'ambito delle convenzioni con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1. indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato.



5. L'accreditamento dei corsi è concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR. Ha durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti. L'attività di monitoraggio diretta a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo dal Nucleo di Valutazione.
6. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR. In caso di revoca va sospesa con effetto immediato l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi.

Articolo 9 – Organi

1. Sono organi del Corso:
 - a. il Collegio dei docenti;
 - b. il Coordinatore.

Articolo 10 – Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso ed è preposto alla progettazione e alla realizzazione dello stesso. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 8 comma 3, esso è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. Ai fini della partecipazione al Collegio dei Docenti ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al collegio di un dottorato attivato da un altro ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'ateneo di appartenenza.
2. I membri del collegio dei docenti in conformità con i requisiti previsti per l'accreditamento sono individuati dai Consigli dei Dipartimenti che concorrono alla realizzazione dei corsi tra docenti e ricercatori che vi abbiano data disponibilità e i cui ambiti di ricerca siano coerenti con le discipline di ricerca del dottorato.
3. Nel caso di corsi istituiti mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati, la composizione del Collegio dei docenti può essere integrata con rappresentanti dei soggetti pubblici e privati nel numero indicato nella convenzione, fermo restando che la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio deve essere composta da professori e ricercatori dell'Università.
4. Il Collegio dei docenti nomina un supervisore per ciascun dottorando nel suo primo anno di corso. I supervisori sono responsabili della guida e del supporto ai dottorandi durante lo svolgimento delle attività di ricerca e di redazione della tesi. Essi sono individuati di norma tra quelli componenti il Collegio dei docenti e devono garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del ciclo di dottorato.
Il Collegio dei Docenti può nominare altresì un co-supervisore appartenente anche ad altri Atenei e/o istituzioni di elevata qualificazione scientifica, italiane e straniere o, nel caso di borse finanziate da enti esterni, può nominare un ricercatore appartenente ad essi.
5. Il Collegio dei docenti sovrintende al complesso delle attività formative del Corso e svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica.

In particolare, il Collegio dei docenti delibera in merito a:

- a. modalità di svolgimento e criteri di valutazione delle prove di ammissione al corso di dottorato;
- b. programmazione dell'attività didattico-formativa-scientifica;
- c. definizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi minimi che il dottorando deve acquisire per il conseguimento del titolo;
- d. individuazione dei supervisori di cui all'articolo 10, comma 4 del presente regolamento;
- e. definizione delle modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi;



- f. valutazione entro il 15 ottobre di ciascun anno dell'attività di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione all'anno successivo;
- g. la non ammissione all'esame finale, previa acquisizione del parere motivato del supervisore;
- h. autorizzazione allo svolgimento delle attività compatibili con il dottorato, di cui al successivo articolo 13;
- i. autorizzazione a svolgere periodi di studio e ricerca all'estero;
- j. individuazione dei docenti valutatori esterni delle tesi di dottorato;
- k. approvazione alla sottoscrizione di accordi internazionali inerenti al dottorato e convenzioni di co-tutela;
- l. elezione del Coordinatore.

Propone, inoltre al Rettore:

- a. i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice per l'ammissione al corso;
 - b. i nominativi della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca;
 - c. la sospensione del dottorando dal corso;
 - d. l'esclusione del dottorando dal corso.
6. All'atto della presentazione della proposta di accreditamento o di verifica annuale, il Collegio dei docenti ivi indicato prende in carico i cicli già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso o di corsi simili presso il Dipartimento individuato come sede amministrativa.
7. Le riunioni del Collegio dei docenti, che possono svolgersi anche per via telematica, sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. I componenti del Collegio non possono delegare altri nella propria funzione. Le delibere del Collegio dei docenti sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti. In caso di parità nel numero di voti, prevale il voto del Coordinatore. Delle riunioni e deliberazioni assunte dal Collegio dei docenti deve essere redatto apposito verbale, debitamente sottoscritto dal Segretario e dal Coordinatore; una copia dello stesso deve essere trasmessa all'Ufficio Dottorati, Post laurea, Esami di Stato.
8. L'attività didattica e di supervisione certificata svolta per il corso, ivi compreso lo svolgimento di lezioni e seminari, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
9. Ai lavori del Collegio, limitatamente alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi, partecipa senza diritto di voto il rappresentante dei dottorandi di ricerca eletto e nominato nel Consiglio di Dipartimento che gestisce amministrativamente il corso di dottorato per il periodo di nomina quale rappresentante nel predetto Consiglio. In caso di mancanza della suddetta componente nel relativo Consiglio di Dipartimento, il Collegio dei docenti è validamente costituito anche in difetto di tale rappresentanza.

Articolo 11 – Coordinatore

1. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato ad un professore a tempo pieno, facente parte del collegio stesso, di prima fascia o, qualora non fosse possibile affidare l'incarico ad un professore di prima fascia, ad un professore di seconda fascia.
2. Il Coordinatore è il professore – in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica richiesti dalla normativa vigente – indicato a ricoprire tale carica nella proposta presentata al Ministero per l'accREDITAMENTO iniziale. È nominato con decreto del Rettore in tempo utile per la presentazione della suddetta proposta. La durata della carica coincide con la durata dell'accREDITAMENTO del corso. In ogni caso, il Coordinatore non può rimanere in carica per più di sei anni consecutivi. Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio dei docenti ed è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti.
3. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di Coordinatore per qualsiasi causa, il subentrante è nominato con Decreto Rettorale su designazione del Collegio Docenti.



4. Il Coordinatore propone al Direttore del Dipartimento l'entità e l'articolazione delle spese per il funzionamento ordinario del corso di dottorato, il quale vi provvede nell'ambito della disponibilità finanziaria, sui fondi a ciò destinati, previsti da un'apposita voce di bilancio.

TITOLO III – ACCESSO E AMMISSIONE AI CORSI

Articolo 12 – Requisiti di ammissione

1. Possono accedere ai Corsi istituiti dall'Università, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che siano in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 e al D.M. 270/2004 o di analogo titolo accademico conseguito all'estero. Sono altresì ammessi coloro che conseguono il titolo richiesto entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno.
2. La coerenza formativa e scientifica del titolo estero con il percorso del Dottorato di ricerca viene accertata dalla commissione giudicatrice per l'ammissione al corso di dottorato.
3. L'Ufficio Dottorati, Post Laurea, Esami di Stato verifica la validità del titolo ai fini dell'accesso al corso di Dottorato, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
4. Coloro che siano in possesso del titolo di Dottore di Ricerca relativo a un corso di dottorato o vi siano iscritti, non possono iscriversi al medesimo corso di dottorato e sono esclusi dalla graduatoria qualora abbiano partecipato alla relativa selezione.
5. Coloro che siano o siano stati iscritti ad un corso di dottorato con borsa di studio possono accedere, a seguito di superamento della relativa selezione, a un corso di dottorato diverso, ma senza borsa di studio, rinunciando al corso di dottorato precedente e iniziando dal primo anno.
6. Coloro che siano in possesso del titolo di Dottore di Ricerca conseguito in Italia o all'estero, possono iscriversi a un diverso corso di dottorato, senza borsa di studio erogata su bilancio di Ateneo.

Articolo 13 - Procedura di selezione

1. L'ammissione ai Corsi avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Università, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare:
 - a. i corsi attivati
 - b. gli anni di durata dei corsi
 - c. il curriculum o i curricula del corso;
 - d. il numero complessivo dei posti disponibili;
 - e. il numero e l'ammontare delle borse di studio disponibili;
 - f. il numero dei posti liberi disponibili;
 - g. i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'articolo 16;
 - h. i criteri di accesso e di valutazione dei titoli valutabili, le date e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e la lingua in cui esse saranno svolte;
 - i. il numero di eventuali posti riservati;
 - j. le eventuali prove differenziate o integrative per l'assegnazione delle forme di finanziamento diverse dalle borse o per borse finalizzate a particolari progetti di ricerca.
 - k. l'indicazione di eventuali posti finalizzati alla sottoscrizione di contratti di apprendistato in Alta Formazione di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione.
3. L'indicazione delle date delle prove nel bando di selezione ha valore di convocazione.
4. La selezione è intesa ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini dei candidati alla ricerca scientifica e le loro motivazioni personali. La procedura selettiva dei candidati consiste in



una valutazione del curriculum e in una prova orale (colloquio) ed è eventualmente integrata, in conformità a quanto definito da ciascun Collegio dei docenti, dalla valutazione di un progetto di ricerca e da una prova scritta.

La prova orale (colloquio) può essere effettuata anche con modalità a distanza (video-conferenza). Il colloquio è pubblico.

5. La Commissione ha a disposizione 80 punti in totale. Alla valutazione del curriculum e del progetto di ricerca sono riservati 20 punti. La valutazione è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova orale (colloquio) e, se preceduto dalla prova scritta, prima della correzione della medesima.

Il bando può prevedere che alla prova orale e/o scritta siano ammessi i candidati che nella valutazione del curriculum e del progetto di ricerca ottengano un punteggio minimo da indicare nel bando medesimo.

6. Alle prove sono riservati complessivamente 60 punti. Per conseguire l'idoneità è necessario riportare nella valutazione complessiva delle prove almeno 40 punti.

Qualora la selezione includa anche la prova scritta, a ciascuna sono riservati 30 punti; l'idoneità per ciascuna prova è data da un punteggio non inferiore a 20 punti. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, e delle prove.

7. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari, internazionali, nazionali, in esito a collaborazioni per ricerca finalizzate, nonché per tematiche di ricerca di eccellenza identificate dal Dipartimento, possono essere previste specifiche procedure di ammissione anche a tema vincolato o prioritario nonché modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

8. Il bando di ammissione può prevedere una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere, a borsisti di Stati esteri o a borsisti di specifici programmi di mobilità internazionale. In tal caso per l'accesso ai corsi possono essere previste modalità di selezione basate sulla valutazione dei titoli e un colloquio, che potrà essere sostenuto a distanza utilizzando lo strumento della video-conferenza. Si forma, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di ammissione per i posti non riservati.

9. Le prove di ammissione possono essere espletate in lingua inglese, ove richiesto dal Collegio dei docenti; in ogni caso i candidati possono chiedere di sostenere le prove in lingua inglese.

10. Al termine della prova d'esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove. Le borse di studio sono assegnate secondo la graduatoria di merito redatta dalla commissione giudicatrice. La graduatoria di merito, è approvata con decreto del Rettore ed è pubblicata all'Albo ufficiale d'Ateneo.

11. Nel caso di borse di dottorato conformi ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 5, possono essere previste graduatorie separate, nonché specifiche modalità di implementazione indicate nel bando.

12. Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra gli ammessi al corso deve esprimere la propria accettazione entro 5 giorni dalla pubblicazione degli esiti della valutazione.

13. Il mancato perfezionamento dell'iscrizione entro il suddetto termine, comporta la decadenza dell'ammissione al corso. I posti rimasti vacanti vengono assegnati in base all'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro due mesi dall'inizio del corso.

14. Qualora non sia possibile all'interno di un corso di dottorato attribuire borse finanziate dall'Università degli Studi di Urbino, non vincolate da uno specifico progetto di ricerca, a causa di mancanza di idonei nella corrispondente graduatoria di curriculum, le borse verranno attribuite secondo una graduatoria generale di merito, compilata in base al punteggio ottenuto nella prova concorsuale di ammissione, e formata da coloro i quali risultino ammessi senza borsa all'interno del medesimo corso di dottorato.

Articolo 14 – Commissione giudicatrice per l'ammissione ai corsi

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti ed è composta da almeno tre membri fino a un massimo di sette scelti tra i professori e i ricercatori



universitari afferenti ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il corso, con indicazione di due membri supplenti.

2. Nel caso in cui l'ammissione preveda prove differenziate per *curricula*, la Commissione redige graduatorie finali per ciascuno di essi. Possono essere aggiunti non più di due esperti esterni, anche stranieri, o scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria in caso di corsi attivati in convenzione con imprese. La presidenza della commissione è assunta dal professore più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età
3. Il Rettore attiva le procedure per la nomina delle commissioni appena emanato il bando di dottorato.
4. Il Presidente della commissione trasmette i verbali relativi agli atti della procedura di selezione, sottoscritti da tutti i commissari, all'Ufficio Dottorati, Post laurea, Esami di Stato dell'Università.

TITOLO IV - SVOLGIMENTO DEL CORSO

Articolo 15 - Organizzazione delle attività

1. Le attività didattiche dei corsi iniziano il 1 novembre.
2. I corsi hanno una durata non inferiore a 3 anni.
3. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun corso compete al Collegio dei docenti. Il Collegio dei docenti definisce il piano delle attività articolate negli anni di durata del corso, il monte ore di frequenza obbligatoria nonché le modalità di verifica annuale della preparazione acquisita.
4. Il Piano formativo e di ricerca del corso di dottorato prevede attività che si svolgeranno nel corso dei tre anni e che si articolano in attività formative a carattere obbligatorio, attività di ricerca e attività legate alla preparazione della dissertazione di dottorato.
5. L'impegno del dottorando in termini di attività frontali, di studio individuale, ricerca e predisposizione dell'elaborato finale comporta l'acquisizione di 180 CFU nell'arco del triennio, in ragione di un impegno pari ad almeno 60 CFU per attività formative strutturate, almeno 45 CFU riconducibili all'attività di ricerca e almeno 30 CFU per l'elaborato finale (tesi).
6. Le attività formative strutturate possono essere acquisite con la frequenza di Corsi, Seminari, Laboratori tra le macroaree disciplinari organizzate dal proprio dottorato di appartenenza, di cui almeno 5 CFU in lingua inglese; nell'ambito dei suddetti 60 CFU, 5 CFU potranno essere attinti alle attività formative strutturate offerte dagli altri dottorati di Ateneo o di eventuali Atenei consorziati. Tali attività formative dovranno includere attività di perfezionamento linguistico informatico, nonché attività di valutazione della ricerca della proprietà intellettuale. Il piano dell'offerta formativa di ogni corso disciplina le attività che prevedono un accertamento/verifica intermedio e/o finale, l'assolvimento dell'attività, la frequenza o l'idoneità.
7. Ai fini del presente Regolamento, ogni CFU prevede da 2 (due) fino a 5 (cinque) ore di didattica frontale. Ogni corso di dottorato stabilisce, entro il suddetto intervallo, l'ammontare di ore di didattica frontale per ogni CFU. L'offerta formativa strutturata di ciascun dottorato e le eventuali modalità di accertamento finale delle singole attività sono proposte dal Collegio dei docenti, approvate dal Dipartimento di afferenza e dagli Organi di Governo, di norma entro il 30 giugno d'ogni anno.

Il percorso formativo e di ricerca comprende la formulazione del progetto di ricerca individuale, da realizzare sotto la guida e la responsabilità del supervisore, designato dal Collegio dei Docenti nel corso del primo anno.

Il Piano formativo e di ricerca potrà prevedere periodi di formazione in altri centri di ricerca, anche all'estero, o presso pubbliche amministrazioni, aziende o studi professionali e dovrà prevedere un periodo dedicato alla redazione della tesi di dottorato.



TITOLO V - DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Articolo 16 - Contributi e borse di studio

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, definisce l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché conferisce borse di studio in conformità ai seguenti criteri:
 - a. l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato dalla normativa vigente;
 - b. i dottorandi, titolari di borse di studio conferite dall'Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e gli assegnatari di borsa corrisposta dall'Ente Regionale per il diritto allo studio universitario, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;
 - c. le borse di studio erogate dall'Università sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria;
 - d. la borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata nella misura di due terzi a carico dell'Università e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi;
 - e. gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando;
 - f. la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica;
 - g. il pagamento delle borse di studio viene effettuato in rate mensili posticipate;
 - h. l'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi.

L'incremento viene corrisposto in caso di soggiorno di studio in paese diverso dal paese di provenienza del dottorando o nel quale il medesimo abbia la residenza;
 - i. a decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget finalizzato a finanziare i costi connessi allo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa. Il budget è gestito dal Dipartimento sede amministrativa del corso di dottorato. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini dell'ammissione all'anno successivo del corso, l'importo non utilizzato è reincamerato dall'amministrazione e riassegnato con le medesime finalità. Le disposizioni di cui sopra (punti g, ed h) non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità.
2. La rinuncia al corso di dottorato comporta l'automatica perdita della borsa di studio. Nel caso di rinuncia alla sola borsa di studio, qualora il dottorando abbia ricevuto il pagamento di rate successive alla decorrenza della rinuncia, è obbligato a restituire quanto percepito, pena l'esclusione dal corso di dottorato. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. La parte residua della borsa, qualora sia pari o superiore a diciotto mesi, può essere attribuita, rispettando l'ordine della graduatoria finale di ammissione al corso di dottorato, al primo dei dottorandi non borsisti.



3. La rinuncia alla borsa in corso d'anno o il verificarsi di una situazione di incompatibilità comporta il pagamento delle tasse di iscrizione dell'intero anno accademico
4. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.
5. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un Dipartimento non utilizzi tutte le borse assegnate, queste costituiscono risparmi di spesa dell'Amministrazione da riutilizzare per le medesime finalità.

Articolo 17 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. I corsi di dottorato di ricerca comprendono attività formative, didattiche e di ricerca per un impegno complessivo pari a 1500 ore all'anno.
2. Il dottorando è tenuto a frequentare il corso per l'intera sua durata con un impegno esclusivo e a tempo pieno, seguendo con regolarità, sulla base delle indicazioni stabilite dal Collegio dei docenti e nei termini e con le modalità dallo stesso fissati, le attività previste per il suo curriculum formativo, dedicandosi ai programmi di studio individuale, all'approfondimento formativo e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnategli, per il monte ore specificato al comma 1. Una disciplina specifica può essere stabilita per dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorati, per gli iscritti ai corsi di dottorato attivati in convenzione con le imprese, per gli iscritti ai corsi di dottorato industriale e per i titolari di contratto di apprendistato.
3. I dottorandi con borsa possono svolgere attività retribuite, ma devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato; per i dottorandi senza borsa va, in ogni caso, valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi.
4. In relazione allo svolgimento di attività retribuite, al termine di ogni anno accademico, i dottorandi con o senza borsa sottopongono al Collegio dei docenti una nuova richiesta di autorizzazione corredata da una dichiarazione del tutor attestante la compatibilità delle attività lavorative con il proficuo svolgimento delle attività formative.
5. Le autorizzazioni concesse dal Collegio dei docenti sono comunicate, a cura del Coordinatore, all'Ufficio Dottorati, Post laurea, Esami di Stato.
6. Il dottorando è tenuto a seguire le attività previste per il suo curriculum formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate, come indicato dal Collegio.
7. Sono cumulabili con la borsa di dottorato gli incentivi alla mobilità dei dottorandi conferiti dall'Università di Urbino anche nell'ambito di Programmi europei di formazione e mobilità, previa dichiarazione del Coordinatore che attesti la coerenza tra i periodi di formazione e ricerca all'estero e il programma di dottorato.
8. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
9. All'inizio di ogni anno di corso successivo al primo, il dottorando deve rinnovare l'iscrizione. Il mancato rinnovo dell'iscrizione per più di un anno comporta la decadenza dallo status di dottorando, salvo quanto previsto dall'articolo 19.
10. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando è tenuto a presentare al Collegio dei docenti una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta e sui risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche unitamente ad eventuali pubblicazioni prodotte. Il Collegio dei docenti può decidere che la relazione debba essere integrata con un colloquio.



11. Il Collegio dei docenti delibera l'ammissione all'anno successivo di corso; nel caso di dottorandi iscritti all'ultimo anno di corso, il Collegio, acquisito il parere dei valutatori, delibera l'ammissione all'esame finale.
12. Un' eventuale valutazione negativa da parte del Collegio dei docenti comporta l'esclusione dal corso, con perdita della borsa, ove concessa.
13. Ai dottorandi si applicano, per quanto compatibili, le condizioni per il godimento dei servizi universitari previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università.
14. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla-osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché di didattica integrativa, entro un massimo di 40 ore all'anno; tali forme di impegno non devono in ogni caso compromettere la loro attività di formazione alla ricerca e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
15. I dottorandi possono svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani e stranieri. Per periodi fino a sei mesi è richiesta l'autorizzazione preventiva del Coordinatore del corso; per periodi superiori è necessaria la delibera preventiva da parte del Collegio dei docenti.

Articolo 18 - Incompatibilità

1. L'iscrizione **ai corsi di dottorato** di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, corsi di specializzazione, corsi di master, corsi di abilitazione all'insegnamento o altri corsi di dottorato in Italia o all'estero, fatti salvi i casi di dottorato internazionale e di dottorato in co-tutela di tesi.
2. Gli iscritti ai corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, che, avendone titolo, intendono iscriversi a un corso di dottorato di ricerca, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera. Sono altresì tenuti a richiedere la sospensione temporanea gli iscritti alle Scuole di Specializzazione universitarie tranne per quelle mediche.
3. Le borse di studio sono incompatibili, pena la decadenza dalla loro fruizione, con: a) i rapporti di lavoro dipendente presso soggetti privati o pubblici, a tempo determinato e indeterminato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni; b) lo svolgimento di attività di industria e commercio o di attività libero professionale con caratteristiche di abitudine.

Articolo 19 - Sospensione, interruzione, decadenza e rinuncia

1. La frequenza alle attività dei corsi di dottorato può essere sospesa su richiesta del dottorando per le seguenti motivazioni:
 - a. congedo parentale;
 - b. grave e documentata malattia;
 - c. servizio civile;
 - d. iscrizione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e corsi di Specializzazione al Sostegno;
 - e. svolgimento del periodo di prova in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione;
2. In caso di sospensione per le motivazioni di cui al comma 1 lettere a., b., c., d., viene mantenuto il diritto all'eventuale borsa di studio, salvo interruzione dell'erogazione della medesima per il periodo di sospensione, con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del corso. Con riferimento al comma 1 lettera e, ovvero per lo svolgimento del periodo di prova ai fini di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio eventualmente in godimento.
3. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007. La sospensione per maternità, può essere richiesta a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi



successivi ovvero a partire dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi. Su richiesta dell'interessata la sospensione per maternità può essere prolungata per un anno complessivo per ogni evento.

4. Ai fini della tutela della sicurezza della salute l'interessata deve, quanto prima, dare comunicazione del proprio stato di gravidanza al competente Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo, all'Ufficio Dottorati, Post laurea, Esami di Stato al Coordinatore del Corso e al Direttore del Dipartimento.
5. In qualunque momento della gravidanza, qualora sussistano esigenze di tutela della salute e della sicurezza della gestante e/o del nascituro, la sospensione per maternità è disposta d'ufficio dal Collegio dei Docenti, sentito il Direttore del Dipartimento interessato.
6. La sospensione è accordata per un massimo di un anno, anche non consecutivo, nei casi b. e c. In caso di congedo parentale la sospensione di un anno è da intendersi per ogni evento.
7. Al termine del periodo di sospensione l'interessato riprende il corso previa comunicazione sottoscritta dal Coordinatore all'Ufficio Segreteria Studenti Corsi di Alta Formazione. Le scadenze amministrative saranno differite della durata pari al periodo di sospensione.
8. Al termine del periodo di sospensione il Collegio delibera in merito alle attività di recupero delle attività di formazione e definisce e definirà il percorso didattico e di ricerca da seguire per la prosecuzione e il completamento del corso di dottorato.
9. È prevista la decadenza dal corso, disposta dal Collegio dei docenti con delibera motivata, in caso di:
 - a. giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività;
 - b. assenze ingiustificate e prolungate;
 - c. situazioni in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui all'articolo 18;
10. Assenze superiori ai 30 giorni comportano l'interruzione dell'erogazione della borsa, ove concessa.
11. Spetta al Coordinatore segnalare agli uffici amministrativi preposti il mancato rispetto degli obblighi di frequenza da parte degli iscritti al corso.
12. Il Rettore può, su proposta motivata del Collegio dei docenti, disporre la restituzione da parte del dottorando della borsa di studio o di altra forma di finanziamento dal momento in cui si è verificata l'incompatibilità.
13. In caso di rinuncia a proseguire nel corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Coordinatore ed al Rettore con un mese di anticipo. L'erogazione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data della rinuncia.

Articolo 20 - Proprietà dei risultati

1. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente ed ai regolamenti di Ateneo ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.
2. Il dottorando è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.

TITOLO VI - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Articolo 21 - Redazione della tesi

1. Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture ("Dott.Ric." o "Ph.D.") è un titolo accademico e si consegue alla conclusione del corso, all'atto del superamento dell'esame finale; è subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) La tesi deve dare conto di una ricerca originale, condotta con sicurezza di metodo e volta a contribuire all'avanzamento delle conoscenze e delle metodologie nel campo di indagine prescelto.



2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è presentata entro la fine dell'ultimo anno di corso al Collegio dei docenti che formula un giudizio sull'attività di ricerca.
3. La tesi è valutata da almeno due professori di ruolo o ricercatori di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni al collegio dei docenti e ai soggetti convenzionati o consorziati, di seguito denominati valutatori.
4. I dottorandi, con eccezione di coloro i quali abbiano usufruito di periodi di sospensione da recuperare, fanno pervenire la tesi e gli allegati di cui al comma 2 entro il termine del ciclo (31 ottobre) al Coordinatore, che ne cura la trasmissione tempestiva ai valutatori.
5. I valutatori vengono nominati per ciascun dottorando dal Collegio dei docenti almeno entro 30 giorni dal termine del ciclo.
6. Entro 30 giorni dalla chiusura del ciclo i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni, dandone comunicazione al Coordinatore. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
7. Durante l'eventuale periodo di rinvio il dottorando non ha diritto all'erogazione della borsa di studio; fino al momento dell'esame finale conserva il suo status di dottorando con la conseguente possibilità di accesso alle strutture universitarie e ad essa connesse ai fini del completamento della sua attività di ricerca.

Articolo 22 - Esame finale

1. L'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca consiste in una pubblica discussione avente per tema la propria tesi – previamente esaminata dai valutatori - innanzi la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 23.
2. Il Rettore, può autorizzare, la discussione in video conferenza, su richiesta motivata di uno o più Commissari.
3. Le discussioni pubbliche delle tesi si tengono di norma entro tre mesi dal termine del ciclo del corso, salvo rinvio di cui all' articolo 21 comma 6.
4. In caso di rinvio, la discussione pubblica si deve tenere, di norma, entro due mesi dal deposito del nuovo parere da parte dei valutatori.
5. In caso di assenza all'esame finale per malattia o forza maggiore, il dottorando si considera giustificato dietro presentazione di idonea documentazione attestante la causa dell'assenza; il dottorando è ammesso a discutere la tesi non appena cessato l'impedimento.
6. In caso di assenza ingiustificata il dottorando decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
7. Fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo, l'ammissione alla discussione pubblica della tesi è subordinata al deposito da parte del dottorando della tesi finale in formato elettronico nell'archivio aperto di Ateneo, secondo le modalità e le scadenze definite dagli uffici competenti.
8. Il dottorando all'atto del deposito della tesi in formato elettronico, ai fini della tutela e sfruttamento economico delle proprietà industriali e/o delle opere dell'ingegno, potrà chiedere al Collegio che la tesi venga resa liberamente consultabile solo dopo un periodo di tempo non superiore a 36 mesi. Il Servizio bibliotecario d'Ateneo provvederà agli adempimenti previsti dalla normativa vigente relativa al deposito legale dei documenti.

Articolo 23 - Commissione giudicatrice per la prova finale

1. La commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti ed è composta da almeno tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari afferenti ai settori



scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso. Almeno un componente deve appartenere all'Ateneo.

2. Due dei membri individuati non devono essere componenti del collegio stesso e devono appartenere ad Università anche straniera, non partecipanti al dottorato; Il Collegio dei docenti individua due membri supplenti.
3. Possono essere aggiunti non più di due esperti esterni all'Ateneo, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, anche straniera.
4. Non possono far parte della commissione i valutatori delle tesi di dottorato.
5. Nel caso di dottorati comprendenti curricula fortemente differenziati, il Collegio dei docenti può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, composte di docenti ed eventualmente di esperti esterni particolarmente competenti negli ambiti disciplinari ai quali fanno più specificamente capo i singoli curricula.
6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la Commissione giudicatrice è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
7. La presidenza della commissione giudicatrice è assunta dal professore ordinario più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.
8. La nomina della Commissione e la data dell'esame finale sono comunicate ai candidati tramite le vie brevi. I candidati, non appena abbiano notizia dall'Amministrazione, almeno 15 giorni prima della data stabilita, debbono provvedere ad inviare a ciascun componente una copia della tesi.
9. Una volta costituita entro i termini indicati la commissione giudicatrice è tenuta a concludere improrogabilmente la propria valutazione entro i successivi due mesi.
10. Decorso detto termine senza che la commissione abbia concluso i propri lavori, essa decade ed il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
11. Le proposte di rilascio del titolo di Dottore di ricerca sono assunte a maggioranza. La tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

TITOLO VII – CO-TUTELA TESI

Articolo 24 – Convenzioni di co-tutela

1. L'Ateneo può sottoscrivere convenzioni bilaterali di co-tutela con Università di paesi esteri a favore di dottorandi iscritti, di norma, al primo anno di dottorato, sia in qualità di sede amministrativa sia in qualità di sede ospitante.
2. La co-tutela può essere attivata a seguito di proposta da parte del Collegio dei Docenti del corso di dottorato interessato e approvazione da parte del Senato Accademico.
3. Le convenzioni di co-tutela, aventi carattere individuale, disciplinano:
 - a. la durata del corso di dottorato;
 - b. l'eventuale esenzione dal pagamento delle tasse da parte della sede ospitante;
 - c. il regime assicurativo applicabile;
 - d. il programma di ricerca da svolgersi presso entrambe le sedi universitarie secondo un calendario concordato dai supervisor di tesi;
 - e. il titolo della tesi e i nominativi dei due supervisor di tesi, uno per la sede amministrativa e l'altro per la sede ospitante;
 - f. le modalità e il luogo di svolgimento dell'esame finale;
 - g. la composizione della commissione giudicatrice, avente carattere paritetico al fine di garantire uguale rappresentanza agli Atenei contraenti;
 - h. l'esatta denominazione dei titoli di dottore di ricerca rilasciati, a seguito di positivo superamento dell'esame finale, da parte degli Atenei contraenti.
 - i. Il titolo di dottore di ricerca rilasciato dagli Atenei contraenti riporta l'esatta denominazione del corso di dottorato al quale il dottorando beneficiario della co-tutela è iscritto, con espressa menzione del programma di co-tutela effettuato.



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione Insegnanti
Ufficio Dottorato, Post Laurea, Esami di Stato
Palazzo Veterani, Via Veterani, 36 - 61029 Urbino PU
Tel.+39 tel.0722 304639
e-mail: dottorato@uniurb.it

4. L'Università può stipulare convenzioni-quadro con Atenei di Paesi esteri, finalizzate alla sottoscrizione di specifiche convenzioni di co-tutela.
5. Il Collegio dei docenti valuta l'attività svolta dal dottorando in co-tutela di tesi, ai fini dell'ammissione all'anno successivo, con le modalità stabilite per tutti i dottorandi del corso.
6. La proprietà intellettuale dell'argomento della tesi, la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca svolta per il corso sono, di norma, assicurati conformemente alle procedure specifiche di ciascuna Università impegnata nella co-tutela, fatte salve specifiche disposizioni concordate dalle due istituzioni universitarie.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Articolo 25 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 26 - Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 27 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.